

# COMUNE DI NOSATE

Città Metropolitana di Milano

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 del 20/03/2025

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE-SOTTOSEZIONE 3.3 - SEZIONE 3 - DEL PIAO 2025-2027.**

Il sottoscritto Dott. Michelangelo Sciartilli Revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 9 del 29/04/2024;

Dato atto che il Revisore del Conto deve esprimere parere su proposte di deliberazione su atti fondamentali della gestione

VISTA

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027

RICHIAMATO

- l'art.19, comma 8 della legge 28/12/2001 n.448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n.449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art.91, D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"; delle spese del personale;
- l'art.1, comma 557-bis, della legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i., che prevede che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinate e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente";
- l'art.1, comma 557-ter, della legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i. che dispone che "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4, del Decreto-Legge 25/06/2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n.133" (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo);
- l'art.1, comma 557-quarter, della legge 27/12/2006 n.296 e s.m.i che prevede che "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dell'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", triennio 2011-2013;
- l'art.33 del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, che detta disposizione in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- il Decreto 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, in particolare:
  - l’art. 4, comma 2, del citato D.P.C.M 17/03/2020 che stabilisce tra l’altro che “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quando previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennali dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;
  - l’art. 5, comma 1, del citato D.P.C.M 17/03/2020 che stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, i comuni si collocano al di sotto del valore soglia di cui all’art.4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dell’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art.4, comma 1;
- l’art.6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato dall’art.4 del D.Lgs. 25/05/2017 n.75, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- art.22, comma 1, del D.Lgs. 25/05/2017 n.75, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, come introdotte dall’art. 4, del D.Lgs. 25/05/2017 n.75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui art.6 comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- il Decreto 8/05/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con il quale sono state definite le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell’acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

#### DATO ATTO

che l’art.6, del D.L. 9/06/2021 n.80, convertito, con modificazioni, Legge 06/08/2021, n.113 ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), il quale nell’ottica di semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione tra cui il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

#### ESAMINATA

-la Sezione 3 -sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 contenente i seguenti punti:

- a) Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa da cui si evince che: l’ente ha rispettato il limite della spesa del personale in quanto a fronte di un limite di € 232.846,21 (limite 2008 per enti non soggetti al patto) la spesa di personale certificata in sede di rendiconto 2023 è stata di € 151.665,34 al netto delle maggiori spese per personale a tempo indeterminato (art. 4 e 5 DM 17.3.2000); la spesa di personale previste nel Bilancio 2025 ammontano ad € 198.865,86.
- b) L’Ente si colloca nella prima fascia (c.d. virtuosa) in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del FDCE sulla base dei dati degli ultimi 3 rendiconti approvati (2021-2022-2023) è risultato

pari al 26,37% inferiore al limite del 29,5% (fascia A- popolazione fino a 999 abitanti) stabilito dal DM 17/03/2020.

- c) Stima del trend delle cessazioni. Nel triennio 2025/2027 nel caso di cessazioni e/o dimissioni di personale dipendente l'ente potrà procedere alla copertura dei posti resisi vacanti mediante concorso, scorrimento graduatorie di altri enti e/o mobilità volontaria nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione in materia di personale.

Nell'anno 2025 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e parziale ex art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i. per n. 6 ore un funzionario tecnico e per n. 6 ore un funzionario amministrativo Contabile, dipendenti di altro Ente con incarico di Elevata Qualificazione. Inoltre si procederà con il rinnovo o con una nuova assunzione di Istruttore Amministrativo a tempo determinato e part time (18 ore settimanali) da assegnare ai servizi demografici in quanto la dipendente di ruolo ha chiesto la riduzione dell'orario di lavoro a 18 ore settimanali.

- d) Stima dell'evoluzione dei bisogni. Nel triennio 2025/2027 l'ente non prevedeva nuove assunzioni.

#### CONSIDERATO

che la proposta di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Nosate ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo;

#### VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla "Sottosezione 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2025-2027" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027"

Milano, 20/03/2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Michelangelo Sciartilli

